

LOTTO N. 2

**CAPITOLATO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONTRO
TUTTI I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE**

CIG. 8615371D0C

Tra: Centro Agroalimentare Roma S.c.p.A.
C.F. / Partita IVA 03853631004
con sede in: Via Tenuta del Cavaliere, 1
00012 Guidonia Montecelio (RM)
e la Spett. le Società Assicuratrici: _____

SI STIPULA LA PRESENTE

POLIZZA TUTTI I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE N. _____

Contraente: Centro Agroalimentare Roma S.c.p.A.
Assicurato: Come da condizioni di polizza
Sede Legale: Via Tenuta del Cavaliere, 1
00012 Guidonia Montecelio (RM)
C.F. / P.IVA: 03853631004
Broker: Willis Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura: ore 24:00 del 30/04/2021
Scadenza della copertura: ore 24:00 del 30/04/2024
Scadenze annuali: ore 24:00 del 30/04
Frazionamento: Annuale
Tacito rinnovo: NO
Premio annuo lordo: € _____

INDICE

PREMESSA.....	4
SEZIONE I - DEFINIZIONI.....	4
SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	12
Art. 1 – Durata del contratto	12
Art. 2 – Gestione del contratto	12
Art. 3 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede	12
Art. 4 – Aggravamento del rischio	13
Art. 5 – Facoltà di recesso dal contratto	13
Art. 6 – Diminuzione del rischio	13
Art. 7 – Cessazione del rischio	13
Art. 8 – Dolo e colpa grave delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere	14
Art. 9 – Pagamento del premio - Termini di rispetto	14
Art. 10 – Forma delle comunicazioni	14
Art. 11 – Assicurazione per conto di chi spetta	14
Art. 12 – Ispezione dei beni assicurati	14
Art. 13 – Riferimento alle norme di legge - Foro competente	15
Art. 14 – Interpretazione del contratto	15
Art. 15 – Denuncia di sinistro	15
Art. 16 – Facoltà di recesso in caso di sinistro	15
Art. 17 – Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio	15
Art. 18 – Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni	16
Art. 19 – Partecipazione delle Società – Associazione Temporanea di Imprese o coassicurazione	16
Art. 20 – Trattamento dei dati	17
Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari	17
Art. 22 – Oneri fiscali	17
Art. 23 – Efficacia temporale della garanzia	17
Art. 24 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	17
SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE.....	19
DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO	19
SEZIONE 1) - INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI.....	19
Art. 25 – Oggetto dell’assicurazione della Sezione 1	19
Art. 26 – Spese garantite dall’assicurazione	24
Art. 27 – Risarcimenti – Limitazioni – Massima esposizione della Società	25
Art. 28 – Deroga alla regola proporzionale	26
SEZIONE 2) - FURTO, RAPINA E RISCHI ASSIMILABILI	27
Art. 29 – Oggetto dell’assicurazione della Sezione 2	27
Art. 30 – Efficacia e limitazioni della garanzia	27
Art. 31 – Precisazioni ed estensioni di garanzia	28
Art. 32 – Somme assicurate – Limitazioni – Reintegro automatico	29
Art. 33 – Recupero delle cose rubate	30
SEZIONE IV - CONDIZIONI OPERATIVE DELL’ASSICURAZIONE (Valide per Sezioni 1-2)	31
Art. 34 – Esclusioni	31
Art. 35 – Denuncia dei sinistri – Impegni delle Parti	33
Art. 36 – Procedura per la valutazione del danno	33
Art. 37 – Mandato dei Periti	34
Art. 38 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	34
Art. 39 – Supplemento di indennizzo (“Valore a nuovo”)	36
Art. 40 – Differenziale NTC (Norme Tecniche per le Costruzioni)	37
Art. 41 - Differenziale storico-artistico	37
Art. 42 – Opere d’arte	37
Art. 43 – Opere d’arte specifiche	37

Art. 44 – Pagamento dell'indennizzo	38
Art. 45 – Limite massimo dell'indennizzo	38
Art. 46 – Compensazione tra partite	38
Art. 47 – Anticipo dell'indennizzo	38
Art. 48 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)	39
Art. 49 - Copertura automatica – LEEWAY CLAUSE	39
SEZIONE V - SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO	41
SCHEMA SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.....	41
SCHEMA DI CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA – SOMME E PARTITE ASSICURATE ...	43
CLAUSOLE VESSATORIE	44

PREMESSA

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'Associazione temporanea di imprese (se esistente).

SEZIONE I - DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Acqua piovana:	il danno che senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla garanzia Eventi Atmosferici, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pavimenti, pareti, infissi regolarmente chiusi, compresi quelli determinati da intasamento di gronde, pluviali e condutture di scarico causato da grandine o neve, dal loro scioglimento, o comunque da insufficiente capacità di smaltimento e deflusso dei pluviali stessi, in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.
Allagamenti:	qualsiasi spandimento o riversamento o penetrazione di liquidi o fluidi che non possa essere definito inondazione o alluvione e non conseguente a guasti o rotture di impianti, condutture, serbatoi in genere (a titolo esemplificativo ma non limitativo, rigurgiti della rete fognaria, penetrazione di acqua piovana dalla soglia di porte, porte finestre, ed eventi simili).
Annualità assicurativa o Periodo assicurativo:	il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.
Apparecchiature elettroniche:	qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato per l'ottenimento di un risultato, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, apparecchiature per elaborazione dati, centraline elettroniche, centraline telefoniche, fax, fotocopiatrici, gruppi di continuità, impianti antifurto, antincendio, di condizionamento, solari termici, fotovoltaici, nonché apparecchiature ed impianti di rilevazione, di sorveglianza, segnalazione, macchine fotografiche digitali, personal computer, computer e pc portatili, rilevatori di presenza, stampanti, strumenti di comunicazione radio, posti al coperto e/o su veicoli o all'aperto per loro destinazione d'uso od ovunque posti se destinati ad un impiego mobile; rientrano in tale definizione anche componenti, condutture, reti di trasmissione, impianti e quant'altro nulla escluso, che sia parte e/o destinato a servizio delle apparecchiature elettroniche o è necessario per il loro funzionamento o utilizzo; rientrano in questa voce anche le parti ed opere murarie che siano loro naturale complemento.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Atti di sabotaggio:	le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o più dei beni assicurati, con l'intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.

Atti di terrorismo:	le azioni svolte, con o senza l'uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l'opinione pubblica, o parte di esse.
Atti ed Eventi socio-politici:	le azioni svolte da persone (anche se dipendenti o in rapporto di lavoro a qualsiasi titolo con il Contraente) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che comunque compiano individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compreso l'imbrattamento di pareti interne di immobili, il tutto anche se avvenuto in occasione di furto o di tentato furto, oppure in concomitanza con altro evento assicurato.
Attività del Contraente:	<p>l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture.</p> <p>Le attività di cui sopra possono essere svolte in regime di "lavoro agile" e/o "telelavoro", in attuazione alla disciplina legislativa e contrattuale attualmente vigente in materia.</p>
Beni Assicurati o Cose Assicurate:	Beni Immobili, Beni Mobili, Apparecchiature Elettroniche, Denaro/valori, ed Opere d'Arte, ovunque posti e/o esistenti sul territorio della Repubblica Italiana e Repubblica di San Marino di proprietà dell'Assicurato anche se detenuti a qualsiasi titolo da Dipendenti dell'Assicurato stesso o detenuti da Terzi, oppure di proprietà di Terzi ma detenuti o in uso a qualsiasi titolo dall'Assicurato, compresi Beni non detenuti dall'Assicurato ma di Terzi ma che si trovino nei luoghi ed aree in cui l'Assicurato svolge le proprie attività. Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente Polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Beni Mobili". I Beni Immobili di proprietà e i Beni Mobili in essi contenuti, dati in uso a terzi, possono essere adibiti a qualsiasi attività.
Beni di dipendenti e utenti:	i beni, il denaro, i valori come definiti in polizza, di proprietà o in uso ai componenti gli Organi Istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e altro personale del Contraente nonché agli utenti dei servizi erogati dal Contraente, da essi indossati e/o presenti all'interno delle strutture della e/o in uso al Contraente.
Beni immobili:	fabbricati, edificati, supporti e basamenti, o loro parti, compresi fissi, infissi, e tutte le opere murarie e di finitura attinenti, ed incluse le opere di fondazione o interrate e le condutture, le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno, il tutto situato all'interno del perimetro di pertinenza delle costruzioni ed incluse installazioni, recinzioni, cancellate, muri di cinta, strade, piazzali e quant'altro destinato a servizio o ornamento del bene, il tutto anche se in corso di costruzione, riparazione o manutenzione; si intendono altresì inclusi alla voce Beni Immobili gli impianti idrici ed anti-incendio, gli impianti termici, elettrici, di condizionamento, TVCC (televisivi a

circuito chiuso), gli impianti ausiliari (impianto telefonico, impianti per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza) e tutta l'impiantistica in generale che sia parte integrante delle costruzioni o meno; gli impianti di forza motrice, gli impianti semaforici, di illuminazione con relativi pali (se non risulta attivata la partita Reti), fotovoltaici ed audio-video, i cartelli stradali e di segnaletica in genere; si intendono altresì per Beni Immobili eventuali containers e strutture tensostatiche o pneumatiche vincolate a terra, nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura e/o destinazione. I beni immobili sono di costruzione e copertura prevalentemente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Detti immobili presentano o possono presentare particolarità architettoniche ed abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliari ed in particolare, e a titolo esemplificativo e non limitativo, monumenti, statue, colonne, cancellate artistiche, affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie, fissi, infissi e serramenti d'epoca, parquet, moquette, mosaici.

Beni Immobili allo stato d'uso:

si intendono i Beni Immobili – così come definiti - di vecchia costruzione, in stato di conservazione precario, abbandono, e inoccupati.

Beni immobili di valore storico-artistico:

i Beni Immobili – così come definiti - di particolare interesse storico artistico, soggetti alla disciplina della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, così come modificato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Legge n. 106/2011 e ss.mm.ii., il cui Premio di Polizza corrispondente è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi della Legge n. 53 del 28 febbraio 1983.

Beni mobili:

tutto quanto non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione ovvero la cui collocazione all'interno delle partite assicurate risulti dubbia o controversa, inclusi impianti ed attrezzature in genere, Apparecchiature Elettroniche (come definite), Denaro (come definito) e Merci, oltre a titoli e valori in genere, nonché macchinari e macchine operatrici in genere purché non registrati alla motorizzazione o al PRA, contenuto all'interno di immobili o impianti o strutture pertinenti o posto all'esterno, se per naturale destinazione, oppure presso terzi, altri Enti o Società, o affidate a componenti degli Organi e Organismi Istituzionali, Direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti del Contraente o di tali altri Enti o Società, o altrimenti posti per loro natura o destinazione. Rientra nella presente definizione l'archivio documentale del Contraente, intendendosi per tale sia quello in uso, che quello storico. Relativamente ai soli danni da furto e rischi assimilabili (Sezione 2 del contratto), rientrano nella definizione di Beni Mobili anche fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate o loro parti ed in generale quant'altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili nonché ogni altro bene mobile (comprese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d'uso all'aperto (c.d. Beni all'aperto).

Non rientrano nella definizione di Beni Mobili quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, reperti archeologici-museali, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria,

	numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonché quant'altro definibile opera d'arte, collezione o raccolta, di proprietà del Contraente o di terzi, esclusivamente se di valore singolo superiore a € 10.000,00, oppure quanto già assicurato mediante altre specifiche polizze stipulate dal Contraente a garanzie delle cose predette.
Broker:	il Broker Willis Italia SpA.
Comunicazioni:	le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificate raccomandata a mano, telex, telegramma, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.
Contraente:	il soggetto, persona giuridica, che stipula la assicurazione.
Crollo – collasso strutturale:	il cedimento di parti e/o strutture dell'immobile o impianto o altro ad essi adiacente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si eseguono modifiche e/o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori.
Danno:	il pregiudizio economico che resta in capo all'Assicurato causato da un sinistro indennizzabile in base alle condizioni del presente contratto, ovvero i danni materiali diretti, indiretti e consequenziali.
Danni materiali:	i danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.
Danno consequenziale:	il danno non direttamente provocato dall'evento, imputabile però a cause diverse comunque conseguenti a un evento indennizzabile ai sensi di polizza.
Danni indiretti:	le spese straordinarie che l'Assicurato deve sostenere per il proseguimento dell'attività, nel caso in cui questa dovesse essere interrotta, anche parzialmente, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Dati:	insieme di informazioni logicamente strutturate su supporti intercambiabili, elaborabili da parte dei programmi, memorizzate dall'Assicurato, con esclusione dei dati su supporti fissi per destinazione, su memorie operative delle unità centrali, nonché di qualunque altro dato non modificabile dall'Assicurato.
Denaro, titoli e valori in genere:	denaro (in euro o altra valuta, in banconote o monete), documenti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, assegni, vaglia, cambiali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, buoni pasto, e in genere ogni bene che abbia o rappresenti un valore simile, di proprietà del Contraente o di terzi.
Difese interne:	serramenti interni, porte, armadi, mobili, cassetti, chiusi a chiave.
Dolo del Contraente o dell'Assicurato:	il dolo del soggetto che assume la qualifica di legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato.
Esplosione:	lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione:	appropriazione di beni assicurati mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato che i suoi dipendenti che verso altre persone che vengano così costrette a consegnare i beni stessi, purché la consegna venga effettuata nell'ambito dei locali assicurati o loro pertinenze.
Evento sismico o terremoto:	un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Fenomeni atmosferici:	i danni causati da trombe d'aria, uragani, bufere, nubifragi, tempeste,

	nevicata, vento, grandine, nonché i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi.
Fenomeni elettrici:	l'effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici, qualunque sia la causa che le ha provocate (compresa l'azione del fulmine e/o dell'elettricità atmosferica), quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma.
Franamento:	il movimento e/o il distacco e/o lo scivolamento di una massa di terra e/o rocce lungo un versante inclinato, anche non dovuto a infiltrazioni.
Franchigia:	la parte di danno espressa in cifra fissa che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo e resta a carico del Contraente o dell'Assicurato.
Fuoriuscita di acqua:	la fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonché di climatizzazione, di estinzione, e loro allacciamenti, di pertinenza e servizio di fabbricati e impianti assicurati ancorché esterni ai fabbricati stessi, a seguito di loro guasto o rottura o ostruzione o funzionamento accidentale, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell'immobile e/o dell'Attività.
Furto	Sottrazione di cosa mobile altrui, allo scopo di impossessarsi della stessa per trarne profitto.
Furto con destrezza:	il furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere l'attenzione del derubato e/o di altre persone presenti.
Implosione:	il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto alla pressione interna.
Incendio:	la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Inondazioni, alluvioni:	la fuoriuscita dal normale alveo di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, naturali o artificiali, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Lastre:	le lastre di cristallo, di vetro e altri simili o analoghi materiali, che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all'esterno di immobili e impianti, nonché lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all'interno; sono escluse le sole rigature e/o scalfiture, ma sono comprese le spese sostenute per il trasporto e la installazione.
Limite di indennizzo:	il massimo importo dovuto dalla Società per un sinistro o, quando precisato, per più sinistri verificatisi in un periodo di tempo.
Liquidazione del danno:	la determinazione della somma dovuta dalla Società a titolo di indennizzo, in caso di sinistro.
Mancato freddo:	i danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione od altri apparati frigoriferi e/o a temperatura controllata, a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo e/o anomala variazione della temperatura controllata e/o della climatizzazione prevista o per fuoriuscita del fluido frigorigeno in conseguenza di un

	evento indennizzabile ai sensi di polizza o di un guasto o di rottura accidentale o di un errore di controllo o manovra dell'impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, oppure per mancanza di energia elettrica.
Merci:	i prodotti oggetto di commercializzazione e/o in deposito, i beni in lavorazione, le scorte e i materiali di consumo, gli imballaggi, i lubrificanti, i combustibili, i materiali infiammabili, le merci speciali, gli scarti, i residui di lavorazione ed i rifiuti che rientrano fra i beni assicurati anche se di valore economico negativo.
Mezzi di custodia:	mezzi usati per custodire documenti, denaro, titoli, valori e beni mobili in genere in genere, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: casseforti sia a muro che non, armadi corazzati, armadi di sicurezza, camere di sicurezza, cassette di sicurezza.
Opere d'arte:	quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, collezioni e raccolte in genere, nonché altri oggetti d'arte che possono essere definiti come tali, di proprietà del Contraente oppure di terzi, contenuto all'interno di immobili o strutture pertinenti o posto all'esterno, se per naturale destinazione, oppure presso terzi di valore singolo superiore ad € 10.000,00, ed escluse esclusivamente quelle già assicurate da altre polizze stipulate da Contraente.
Partita:	ciascun insieme omogeneo di beni assicurati.
Polizza:	il documento che prova e regola la assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Primo rischio assoluto:	la forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo viene corrisposto fino a concorrenza della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.
Rapina:	La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Regola proporzionale:	quanto normato dall'art. 1907 C.C., per cui se l'assicurazione copre solo una parte del valore che quanto è assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione a tale parte.
Reti e impianti di distribuzione:	reti e impianti di distribuzione dell'acqua, del gas, di energia elettrica, termica, di calore e di raffreddamento, di illuminazione e segnalamento, nonché reti fognarie, di scolo, captazione e conduzione, comprese reti e allacciamenti accessori e complementari alle reti principali; si intendo compresi inoltre gli impianti di depurazione e trattamento di acque, fanghi e materiale; tutto quanto sopra definito, anche se posto all'aperto, interrato e/o collocato su linee aeree, purché di competenza dell'assicurato, o da esso gestito o delegato. Rientrano in questa voce anche le parti ed opere murarie che siano di naturale completamento, supporto, o sostegno di quanto sopra definito.
Ricorso dei locatari:	le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l'uso di beni

	immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Rischio locativo:	le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi dall'Assicurato condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Scasso	Forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di custodia e/o protezione dei locali o di mobili contenenti le cose assicurate, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.
Scippo:	furto che consiste nella sottrazione rapida, con strappo, in luogo pubblico, di quanto è portato a mano oppure al braccio.
Scoperto:	la parte di danno espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo e resta a carico del Contraente o dell'Assicurato.
Scoppio:	il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione o per carenza di pressione esterna.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Smottamento:	lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto a infiltrazioni di acqua o altri fluidi.
Società:	L'impresa assicuratrice (o le imprese assicuratrici in caso di partecipazione alla gara in forma associata – R.T.I. / Consorzio / Coassicurazione) aggiudicataria della presente gara.
Soggetti non considerati terzi:	il legale rappresentante del Contraente; Egli non riveste tale ruolo, e rientra quindi nel novero dei terzi, qualora subisca danno nella sua qualità di privato cittadino, utente dei servizi erogati dal Contraente, o di altra posizione assimilabile.
Somma assicurata / Massimale:	la somma indicata in polizza che rappresenta il limite massimo di indennizzo/risarcimento in caso di sinistro.
Sovraccarico di neve:	il peso di neve e/o ghiaccio sui beni o su strutture, tale da provocare danni ai beni; sono compresi i danni all'interno dei beni e al loro contenuto, ma sono esclusi i danni ai fabbricati non conformi alle norme (vigenti all'epoca della loro progettazione) in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto, ai capannoni pressostatici e tensostatici e al loro contenuto, ai fabbricati in costruzione o in rifacimento (se tale stato è influente ai fini di questa estensione) e al loro contenuto, ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti.
Stato di abbandono:	stato di disabitazione o inoccupazione di beni immobili assicurati per un periodo superiore a centottanta giorni consecutivi.
Stima accettata:	Il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo tra le Parti.
Ubicazione del rischio:	Luoghi dove sono ubicati gli enti assicurati descritti in polizza e

comunque qualsiasi luogo ove si svolga una attività dell'Assicurato/Contraente o dove possono essere permanentemente o temporaneamente ubicati i beni dell'Assicurato/Contraente o che per loro destinazione e/o uso debbono o possono trovarsi all'esterno e/o all'aperto.

Valore intero:

la forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale.

La Società

Il Contraente

SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Durata del contratto

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 30.04.2021, e scadenza alle ore 24.00 del 30.04.2024, con scadenze annuali intermedie al 30 aprile di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo.

Il Contraente si riserva la facoltà, e la Società è tenuta a concedere, di rinnovare il contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per un periodo di 12 mesi (mesi).

Il Contraente esercita tale facoltà comunicandola alla Società mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni al fine di consentire l'individuazione della nuova Società Assicuratrice ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

Il Contraente esercita tale facoltà comunicandola alla Società mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario o di quello oggetto di rinnovo.

Per il rinnovo e la proroga di cui sopra, alla Società spetterà per ogni giorno di copertura un importo di premio che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.

Qualora l'Assicurazione sia stipulata per una durata poliennale, cioè pari o superiore a due anni, è facoltà di ciascuna delle Parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo PEC inviata dall'una all'altra parte almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, salvo offerta migliorativa; resta inteso che in caso di recesso notificato dalla Società al Contraente ai sensi del presente comma, il Contraente potrà richiedere la proroga dell'assicurazione ai sensi del comma precedente per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

Art. 2 – Gestione del contratto

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al Broker di assicurazione indicato.

Anche ai sensi del D. Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione, così come definita, riguardante il presente contratto avverrà per il tramite del Broker indicato

Pertanto, tutti i rapporti inerenti il contratto, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker e la Società riconosce che il pagamento dei premi effettuato dal Contraente a favore del Broker si intende come effettuato direttamente alla Società stessa ed è da considerarsi liberatorio per il Contraente.

La Società riconosce inoltre al Broker un periodo di differimento per la corresponsione effettiva dei premi di sua competenza entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento del premio o della rata di premio per il Contraente.

Art. 3 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ. si conviene che la mancata o inesatta comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze che influiscono o avrebbero influito sulla valutazione del rischio da parte della Società, non comporta la decadenza del diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione, sempreché il Contraente abbia agito in buona fede e quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave.

In tal caso la Società rinuncia ad esercitare le azioni di annullamento e di recesso dal contratto ed ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni.

In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'articolo 5 – Facoltà di recesso dal contratto.

Art. 4 – Aggravamento del rischio

Il Contraente è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio (art. 1898 Cod. Civ.).

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente, il Contraente non è pertanto tenuto a comunicare variazioni del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti amministrativi o a mutamenti negli orientamenti della giurisprudenza di merito e legittimità.

Si conviene tuttavia che, l'omissione o l'inesatta dichiarazione da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come l'aggravamento del rischio conseguente a disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti amministrativi, o a mutamenti negli orientamenti della giurisprudenza di merito e legittimità non pregiudicano il diritto dell'Assicurato a percepire all'intero indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

In tal caso la Società rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto e può richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni.

In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'articolo 5 – Facoltà di recesso dal contratto.

Art. 5 – Facoltà di recesso dal contratto

La Società ha facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti agli articoli 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede, ultimo capoverso e 4 - Aggravamento del rischio, ultimo capoverso con un preavviso non inferiore a 120 giorni.

Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà al Contraente il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) ricadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell'avviso di recesso, la Società emetterà una appendice, sostitutiva di quietanza, riportante l'importo di premio che il Contraente dovrà corrispondere (nei termini di cui all'art. 9 - Pagamento del premio – Termini di rispetto) per il periodo decorrente da tale data di scadenza intermedia fino alla data di cessazione dell'Assicurazione, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.

Art. 6 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.

Art. 7 – Cessazione del rischio

Nel caso di cessazione del rischio durante il periodo assicurativo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società la cessazione medesima; se il rischio cessa nel corso dell'annualità assicurativa per causa diversa dal suo realizzarsi, parzialmente o totalmente, la Società rimborserà l'eventuale rateo di premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) al Contraente dalla data della predetta comunicazione di cessazione; viceversa, qualora il premio non fosse stato ancora

pagato, il Contraente corrisponderà quanto eventualmente tenuto a pagare alla Società sino alla data di cessazione, ratei compresi.

Art. 8 – Dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da comportamenti dolosi o gravemente colposi ai sensi dell'art. 1900 del Codice Civile, del Contraente o delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge.

La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile:

- nei confronti di Amministratori e Dipendenti del Contraente, nonché di altri soggetti assicurati con la presente polizza, salvo il caso in cui il danno sia ascrivibile a dolo o colpa grave giudizialmente accertata dalla Corte dei Conti con sentenza passata in giudicato;
- ove tale rinuncia sia contrattualmente prevista nei rapporti in essere tra il Contraente e soggetti terzi;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile

Art. 9 – Pagamento del premio - Termini di rispetto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del broker, i premi o e rate di premio alla stessa spettanti entro i 30 giorni successivi all'effetto dell'assicurazione, nonché suoi rinnovi, proroghe, salvo offerta migliorativa.

Nel caso di variazioni contrattuali, il termine di cui al paragrafo che precede decorre dalla data di ricevimento della variazione da parte del Contraente.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.

Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 10 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative alla gestione o ad eventuali modifiche del presente Contratto, che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta elettronica e/o PEC. avverranno per il tramite del Broker, che viene quindi riconosciuto dalle Parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.

Tutte le comunicazioni in ordine alla validità e/o interpretazione del presente Contratto o relative a contestazioni, diffide, recesso e risoluzione del Contratto stesso dovranno essere effettuata direttamente tra le Parti a mezzo PEC.

Art. 11 – Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dal Contraente.

Art. 12 – Ispezione dei beni assicurati

La Società ha sempre diritto di visionare atti, documenti e beni pertinenti l'Assicurazione e il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

L'ispezione potrà essere svolta da dipendenti della Società stessa o da altri soggetti dalla stessa incaricati purché bene-visi al Contraente, con oneri da porsi per intero a carico della Società.

Art. 13 – Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza è competente l'organismo di conciliazione individuato secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede del Contraente.

Art. 14 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 15 – Denuncia di sinistro

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dal Contraente o dall'Assicurato per il tramite del Contraente al Broker o alla Società entro 30 giorni lavorativi, da quando ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia conterrà una descrizione dettagliata del fatto cui la richiesta scritta si riferisce, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze se conosciute, le generalità e recapito delle persone interessate e di eventuali testimoni, e sarà corredata di copia di tutta la documentazione relativa eventualmente in loro possesso; saranno altresì trasmessi quanto prima alla Società anche gli atti, documenti e notizie relativi al sinistro, di cui il Contraente sia venuto in possesso successivamente alla denuncia.

Art. 16 – Facoltà di recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R. o PEC. Il recesso ha effetto alla scadenza dell'annualità indicata nel presente contratto; ovvero, se comunicato meno di 180 giorni prima di detta scadenza, alla scadenza annua successiva.

La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

In caso di recesso da parte della Società, la comunicazione deve contenere specifica indicazione del sinistro con relativa motivazione in base al quale la Società ha scelto di avvalersi della presente facoltà.

Nella comunicazione di recesso, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all'art. 17 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio - necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che in assenza dei dati richiamati la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.

Art. 17 – Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

La Società fornirà semestralmente, entro il 15° giorno del mese successivo al semestre di riferimento, al Contraente per il tramite del Broker, un elenco riepilogativo, digitale editabile (Excel® o equipollente), dei sinistri denunciati dall'inizio del Contratto di assicurazione, riportante:

- n° di riferimento o repertorio attribuito dalla Compagnia;
- data di accadimento;
- natura dell'evento;
- indicazione della garanzia interessata dal sinistro;

- nominativo del danneggiato e/o controparte interessata (se del caso);
- stato del sinistro (ovvero l'indicazione di liquidato, riservato o senza seguito);
- importo stimato per la sua definizione, o
- importo liquidato;
- nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione;
- una breve descrizione del sinistro.

La Società dovrà fornire lo stesso riepilogo nel caso di ogni altra richiesta da parte del Contraente ed entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima.

Rimane fermo l'obbligo della Società di fornire tali dati, nei termini di cui sopra, anche dopo la scadenza del presente Contratto e fino al termine della chiusura dei sinistri denunciati.

Art. 18 – Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni

In deroga a quanto disposto dall'art. 1910 C.C il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, e la Società risponderà nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C., rinunciando al diritto di recesso.

Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da terzi, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, fino alla concorrenza dei massimali previsti dalla presente polizza.

Art. 19 – Partecipazione delle Società – Associazione Temporanea di Imprese o coassicurazione

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Società assicuratrici componenti l'Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia _____ Società mandataria _____ Quota xx%
- ⇒ Compagnia _____ Società mandante _____ Quota xx%
- ⇒ Compagnia _____ Società mandante _____ Quota xx%

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione all'Associazione Temporanea di Imprese.

- ⇒ Società: Quota xx%
- ⇒ Società: Quota xx%
- ⇒ Società: Quota xx%

In caso di coassicurazione

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate:

- ⇒ Compagnia _____ Quota _____ % - Delegataria

⇒ Compagnia _____ Quota ____ % - Coassicuratrice

⇒ Compagnia _____ Quota ____ % - Coassicuratrice

L'Impresa Delegataria provvederà, comunque ed in ogni caso, in deroga a quanto disposto dall'art.1911 c.c. e con responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti all'accordo di coassicurazione, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri nei confronti dell'Assicurato danneggiato o comunque dell'avente diritto senza che possano essere ad esso opposte eccezioni e/o riserve da parte delle altre Imprese Coassicuratrici.

Il Contraente ha affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio assicurativo Willis Italia Spa e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla società Willis Italia S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Art. 20 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle Parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società, il Broker nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare al Contraente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dal Contraente.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 22 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 23 – Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante il periodo di vigenze del presente contratto.

Art. 24 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione

dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

La Società

Il Contraente

SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

L'Assicurazione ha per oggetto, senza necessità di specifica individuazione od elencazione, tutti i beni, anche se in uso o in possesso di terzi, di proprietà, in locazione, conduzione, gestione, comodato, custodia, concessione, deposito od in uso a qualsiasi titolo al Contraente o per i quali il Contraente ha un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività dell'Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso.

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti del Contraente.

Gli enti assicurati con la presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano presso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi e si intendono garantiti anche se posti all'aperto nonché a bordo di automezzi, anche di proprietà di terzi, in attesa di effettuare o durante le operazioni di carico e scarico od a causa della loro movimentazione all'interno di aree private.

La Società sulla base delle condizioni della presente assicurazione presta garanzia al Contraente ed all'Assicurato nello e dallo svolgimento di e per tutte le Attività del Contraente così come definite, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile e/o necessario, e la Società dichiara di avere preso visione del rischio e che al momento della stipulazione del contratto le erano note tutte le circostanze determinanti per la valutazione dei rischi da garantire.

L'attività principale è ubicata nel Comune di Guidonia-Montecelio (RM) – s.s. 5 Tiburtina km 16,700 via della tenuta del Cavaliere s.n.c. e si tratta di un complesso di fabbricati (con dipendenze, aree di pertinenza anche attrezzate ed opere di recinzione) prevalentemente elevati ad un piano fuori terra ed edificati in materiali incombustibili (cemento armato, laterizi, conglomerati cementizi, metallo, vetro e simili), adibiti a Centro Agroalimentare di Roma (principalmente prodotti ortofrutticoli ed ittici), conferiti in locazione a terzi per esercizi commerciali di vendita e deposito anche con celle frigorifere, uffici e studi professionali, eventuali laboratori e/o piccole industrie in genere, con abitazioni dei custodi ed altri addetti, con tutti i servizi inerenti ed accessori

SEZIONE 1) - INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

Art. 25 – Oggetto dell'assicurazione della Sezione 1

La Società indennizza tutti i danni materiali diretti, indiretti e consequenziali, totali e/o parziali, causati ai Beni Assicurati da qualsiasi evento e qualunque ne sia la causa, salvo quanto diversamente stabilito agli Articoli "Esclusioni" e "Condizioni Particolari", e nei limiti previsti dalla SEZIONE V - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, sofferti da:

1. beni immobili,
2. beni mobili,
3. opere d'arte,

nonché i risarcimenti dovuti a terzi nell'ambito del:

4. rischio locativo,
5. ricorso terzi e/o ricorso dei locatari.

La Società risponde pertanto, a titolo esemplificativo e non limitativo, dei danni subiti dall'Assicurato, come sopra descritti, in caso di:

- a) acqua piovana;
- b) allagamenti;
- c) atti di sabotaggio e di terrorismo;
- d) atti socio-politici;
- e) azione del fulmine, anche senza sviluppo di fiamma;
- f) caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate;
- g) combustione anche senza sviluppo di fiamma;
- h) crollo, collasso strutturale;
- i) esplosione, implosione e scoppio;
- j) evento sismico o terremoto;
- k) fenomeni atmosferici;
- l) fenomeni elettrici;
- m) formazione di gelo o ghiaccio;
- n) fumo, gas o vapori sviluppatasi da incendio, anche di beni diversi da quelli assicurati,
- o) fuoriuscita di acqua;
- p) incendio;
- q) inondazioni, alluvioni;
- r) mancato freddo;
- s) onda sonora;
- t) rottura di lastre, non dovuta ad altro evento assicurato;
- u) rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti;
- v) smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi;
- w) sovraccarico di neve;
- x) urto di veicoli.

Ad integrazione di quanto sopra e di seguito normato, vengono altresì convenute le seguenti condizioni di operatività ed esclusioni specifiche nell'ambito delle garanzie di seguito elencate:

Ricorso terzi – Ricorso locatari: la Società tiene indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato nella SEZIONE V - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali causati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subiti dai medesimi terzi entro 90 giorni dal verificarsi del sinistro, sino alla concorrenza di un importo pari al 10% del massimale convenuto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e/o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- a persone o animali.

L'Assicurato darà tempestivamente notizia alla Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutte le notizie e informazioni utili alla difesa, e la Società assumerà la difesa dell'assicurato con riferimento all'art. 1917 Codice Civile.

Acqua piovana: la Società risponde dei danni causati alle cose assicurate da acqua piovana (come definito), fino alla concorrenza dell'importo eventualmente indicato a questo titolo nella

SEZIONE V - SCOPERTI, FRANCHIGIE E SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, restando tuttavia esclusi dall'Assicurazione:

- i danni che si verificassero alle cose assicurate a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari o serramenti lasciati aperti;
- danni causati da fuoriuscita di acqua da canali, dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana.

Allagamenti: la Società indennizza i danni subiti dai Beni assicurati, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, per effetto di allagamenti, così come Definiti, e sino alla concorrenza di quanto indicato nella SEZIONE V - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, e con l'esclusione dei beni posti in locali seminterrati che siano distanziati dal pavimento a meno di 8 cm.

Atti socio-politici: nell'ambito di questa garanzia la Società indennizza i danni causati da atti socio-politici sino alla concorrenza dell'importo indicato a questo titolo nella SEZIONE V - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, e con il limite di € 10.000,00 per sinistro e per anno in caso del solo imbrattamento di pareti interne di immobili assicurati dal presente contratto.

Colaggio da impianti automatici di estinzione: nell'ambito di questa garanzia la Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura degli impianti fissi automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni sino alla concorrenza dell'importo indicato a questo titolo nella SEZIONE V - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.

La Società non risponde:

- dei danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive, sia dell'impianto che dei locali protetti;
- dei danni causati dal gelo;
- delle spese sostenute per la ricerca del guasto e/o della rottura e per la sua riparazione.

Crollo e collasso strutturale: la Società indennizza i danni subiti dai Beni assicurati, e sino alla concorrenza di quanto indicato nella SEZIONE V - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, per effetto di crollo o collasso strutturale delle cose assicurate conseguente al cedimento di parti e/o strutture dell'immobile o impianto o altro ad essi adiacente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si eseguono modifiche e/o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori.

Evento sismico o terremoto: la Società risponde dei danni, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, e sino alla concorrenza di quanto indicato nella SEZIONE V - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, subiti dai beni per effetto di terremoto. Si conviene inoltre che ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto" le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni singolo evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile vengono attribuite al medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono quindi considerati un unico sinistro.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se questi fenomeni fossero originati da terremoto,
- da eruzioni vulcaniche anche se siano state causate dal terremoto,
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse all'effetto diretto del terremoto sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi,

- da furto, rapina, saccheggio, smarrimento, ammanchi.

Fenomeni / Eventi atmosferici: nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali,
- mareggiate o penetrazione di acqua marina,
- formazione di nuovi ruscelli,
- accumulo esterno di acqua,
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;

non indennizza inoltre i danni subiti da:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- beni mobili posti all'aperto non per naturale destinazione;
- alberi, cespugli, coltivazioni, gru, cavi aerei, ciminiera;
- tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o no a sinistro);
- manufatti di materia plastica, lastre di cemento-amianto, baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto per effetto di grandine.

Nell'ambito degli eventi atmosferici, e limitatamente ai danni materiali e diretti subiti da **beni mobili posti all'aperto** per loro natura e naturale destinazione, la garanzia è prestata sino alla concorrenza di quanto indicato nella SEZIONE V - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.

A parziale deroga di quanto sopra riportato la Società risponde anche dei danni materiali e diretti causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica e lastre di cemento-amianto (quand'anche facenti parte di beni immobili aperti da uno o più lati), baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto (c.d. **grandine su fragili**) ma solo fino all'importo a tale titolo indicato nella SEZIONE V - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.

Fenomeni elettrici: la Società risponde dei danni sofferti dalle cose assicurate per effetto di fenomeni elettrici, con esclusione dei danni:

- di usura o di carente manutenzione;
- direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e/o da collaudi e prove;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto,
- i guasti, i vizi, i difetti e i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientri nelle prestazioni garantite da contratti di assistenza tecnica, se presenti e in corso di validità al momento del danno,

fermo che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa. In caso di danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore, la Società avrà diritto di surroga sul costruttore o fornitore per quanto da essa indennizzato.

Gelo e ghiaccio: la Società risponde dei danni cagionati ai Beni Assicurati per effetto della formazione di gelo e/o ghiaccio, incluso lo scoppio di macchinari, impianti, condutture e attrezzature in genere, e compresa la conseguente fuoriuscita di liquidi, fino alla concorrenza dell'importo eventualmente indicato a questo titolo nella SEZIONE V - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. La presente garanzia opera a condizione a condizione che

l'immobile assicurato colpito dal danno non si trovi in stato di totale abbandono o inoccupato da oltre 96 ore precedenti il sinistro.

Inondazioni, Alluvioni: la Società indennizza sino alla concorrenza e nei limiti di quanto indicato nella SEZIONE V - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i danni subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazioni o alluvioni (come definito), e compresi quelli conseguenti a fango e/o corpi trasportati, e quand'anche tali eventi siano causati da evento sismico e/o frana e/o eruzioni e/o simili, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da

- mareggiata, marea, maremoto,
- umidità, stillicidio, trasudamento,
- guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione,
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica laddove non connesse all'effetto diretto degli eventi sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi,
- nonché quelli subiti da enti mobili all'aperto non per loro natura o destinazione.

Mancato Freddo: la Società indennizza sino alla concorrenza di quanto indicato nella SEZIONE V - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i danni subiti dai beni assicurati custoditi in banchi, armadi, celle e altri apparati frigoriferi e/o a temperatura controllata, direttamente causati da Mancato Freddo.

Macchinari e merci presso terzi, compreso fiere e mostre: salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono assicurati, come fossero nell'ambito dello stabilimento, macchinari, attrezzatura e merci sia su automezzi in sosta o durante operazioni di carico e scarico, sia presso ubicazioni diverse da quella dichiarata in polizza.

La presente estensione è limitata al territorio della Repubblica Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano

Modifiche a fabbricati, impianti e macchinari: È in facoltà dell'Assicurato di variare o modificare il complesso dei fabbricati, degli impianti e/o dei macchinari nonché di realizzare nuove costruzioni o installazioni, sempreché le caratteristiche costruttive generali dei fabbricati e la natura dei processi di lavorazione, non risultino aggravate rispetto a quanto indicato in polizza.

L'assicurazione è pertanto operante in qualunque stadio si trovino i lavori e comprende i relativi materiali da costruzione, impianti, macchinari e parti di essi, sia in opera che a piè d'opera nell'ambito dell'attività assicurata; il loro valore, così come il contenuto di eventuali nuove costruzioni, si intende attribuito alle rispettive partite di polizza.

Prezzo di vendita (selling price): Se a seguito di sinistro indennizzabile con la presente polizza, risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, che non siano già assicurate dall'acquirente e che non sia possibile sostituire con altre equivalenti rimaste indenni, l'indennizzo verrà calcolato in base al prezzo di vendita convenuto dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna.

L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata da adeguata documentazione

Smottamenti, franamenti e cedimenti del terreno: la Società indennizza sino alla concorrenza di quanto indicato nella SEZIONE V - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i danni subiti dai beni assicurati, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, per effetto di franamento, smottamento, cedimento del terreno, valanghe e slavine, ancorché causati da inondazione, alluvione, allagamento, o evento sismico, comprese le operazioni di ripristino del terreno circostante ai beni assicurati e danneggiati strettamente necessarie al ripristino dei luoghi colpiti dal sinistro.

Art. 26 – Spese garantite dall'assicurazione

La Società (a valere sia per la Sezione 1 che per la Sezione 2) assicura, anche, in aggiunta ai restanti indennizzi, e a primo rischio assoluto, i costi conseguenti a:

- a) **Demolizione e sgombero, rimozione, ricollocamento e bonifica;** intendendosi per tali le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, nonché le spese sostenute per la bonifica dei beni immobili e dei beni mobili assicurati compreso il terreno di loro pertinenza, ed oltre alle spese di decorticazione, sgombero e trasporto al più vicino scarico autorizzato e disponibile di materiali residuati dalle operazioni predette a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, ed esclusi in ogni caso sia quelli rientranti nella categoria “Rifiuti Pericolosi” di cui al D.Lgs n. 22 del 05/02/97 e successive modificazioni, sia quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni e integrazioni, e fino alla concorrenza per evento dell'importo a tale titolo indicato nella SEZIONE V - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per demolire, rimuovere, trasportare, depositare trattare, smaltire o ricollocare:
- i beni assicurati non direttamente colpiti da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiati,
 - terreni, acque ed altri materiali inclusi imballaggi, rifiuti, scarti e residui di lavorazione colpiti da sinistro anche se non valorizzati nelle somme assicurate con la presente polizza, di pertinenza delle cose assicurate o immediatamente nei pressi delle stesse.

La presente garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento e per anno dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio.

L'Assicurazione è inoltre estesa entro il limite a primo rischio assoluto di € 50.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa ad indennizzare i costi sostenuti dall'Assicurato per ordine dell'Autorità e/o per motivi di igiene e sicurezza, per la rimozione, il trattamento e lo smaltimento di materiali e sostanze, liquidi e solidi, inclusi i rifiuti, non inerenti l'Assicurato, immessi o scaricati abusivamente e clandestinamente da terzi, durante il periodo dell'Assicurazione, all'interno delle aree e delle ubicazioni assicurate.

- b) **Guasti alle cose assicurate per ordine dell'Autorità;** intendendosi per tali i danni causati alle cose assicurate per ordine o per effetto di Autorità, incluso il Contraente stesso o di terzi allo scopo di impedire, arrestare, ridurre o contenere un evento dannoso e/o le sue conseguenze; la garanzia opera anche nel caso l'evento dannoso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni assicurati.
- c) **Onorari ingegneri, architetti e professionisti;** intendendosi per tali le spese sostenute a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali, quali quelle di architetti, progettisti, ingegneri, società di revisione professionisti e consulenti in genere, comunque necessarie per il ripristino delle perdite e/o dei danni subiti dai beni assicurati, nei limiti di quanto stabilito nella SEZIONE V - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.
- d) **Onorari periti;** in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, la Società regolerà direttamente le competenze del perito di parte nonché la quota parte dell'Assicurato relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, a titolo di corrispettivo di onorari e spese, nei limiti di quanto stabilito nella SEZIONE V - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Le parti convengono in proposito che qualora alla data di inizio delle operazioni peritali, il Contraente non abbia ancora provveduto per la nomina del proprio perito di parte, alle stesse assisterà nell'interesse dell'Assicurato il Broker, attraverso personale in possesso delle necessarie competenze e ciò fino al momento del rilascio dell'incarico ad altro perito od al termine delle operazioni stesse.
- e) **Oneri di collaudo;** intendendosi per tali le spese sostenute per il collaudo di beni lesi e non, per prove di idoneità e controllo sui beni assicurati, anche se risultino apparentemente illesi ma

allorché vi sia un ragionevole dubbio che possano avere subito danni e quindi si renda necessario procedere a tali prove, controlli, collaudi, di tali beni per effetto di danni ad altri beni assicurati, nei limiti di quanto stabilito nella SEZIONE V - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.

- f) **Ricostruzione archivi**; intendendosi per tali le spese sostenute per il rimpiazzo e/o la ricostruzione o ricostituzione o ripristino di documenti, archivi, archivi storici, registri, disegni, materiale meccanografico, programmi, informazioni, istruzioni e/o dati su supporti informatici, e quant'altro assimilabile, sottratti, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi del presente contratto, comprese le spese del costo del materiale, delle operazioni manuali, nonché quelle per il riacquisto di supporti informatici, fissi o mobili, e per la ricostruzione dei dati su di essi memorizzati. La garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale, e nei limiti di quanto stabilito nella SEZIONE V - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO
- g) **Spese per mantenimento attività e servizi, indennità aggiuntiva**; intendendosi per tali le spese sostenute per mantenere in funzione servizi e/o attività che si svolgevano nei o tramite i beni, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile e purché tali spese siano state necessariamente sostenute (come, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese sostenute per: affitto temporaneo di strutture, utilizzo di beni sostitutivi, applicazione di metodi di lavoro alternativi, beni o prestazioni di terzi, trasporto di dipendenti, spese per lavoro straordinario, per prestazioni svolte da fornitori o terzi, trasferimento e ricollocazione di beni), fino alla ripristinata operatività di tali beni. La presente garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e con il limite per evento e per anno dell'importo indicato a tale titolo nella SEZIONE V - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.
- h) **Spese per la ricerca e la riparazione dei guasti**: intendendosi per tali le spese sostenute per ricercare, rimediare e riparare guasti, ostruzioni o rotture che hanno provocato il danno da "fuoriuscita di acqua", nonché guasti e rotture di impianti idrici, igienici e termici, di riscaldamento, di condizionamento, distribuzione gas, nonché gli impianti e conduttori di energia elettrica o di comunicazioni e di estinzione, al servizio dei beni immobili dell'Assicurato, la sostituzione di tubazioni dei relativi raccordi, dei cavi collocati nei muri e/o nei pavimenti e/o sotterranei, anche se esterni ai fabbricati, nei quali si sia verificato il guasto o la rottura comprese le spese necessarie per la demolizione ed il ripristino delle parti di beni immobili e delle pavimentazioni anche se effettuati per la sola ricerca del guasto o della rottura fino alla concorrenza per evento dell'importo a tale titolo indicato nella SEZIONE V - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.
- i) **Mancato godimento e/o perdita delle pigioni**: intendendosi per tali i danni derivanti dalla perdita delle pigioni e/o dei canoni di locazione che l'Assicurato non possa percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di polizza. La presente garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e comunque fino alla concorrenza per evento dell'importo a tale titolo indicato nella SEZIONE V - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.

Art. 27 – Risarcimenti – Limitazioni – Massima esposizione della Società

Gli importi indicati nella Scheda di conteggio del premio rappresentano, per ciascuna partita assicurata, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione il Contraente è esonerato) fermo quanto previsto al successivo art. 49 - Copertura automatica – LEEWAY CLAUSE.

Gli importi e/o le percentuali indicate nella SEZIONE V - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO rappresentano le somme assicurate, le eventuali limitazioni e/o le

detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.

Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.

In caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, si conviene che sarà applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni così contemporaneamente applicabili.

Art. 28 – Deroga alla regola proporzionale

Fermo quanto diversamente previsto in polizza, in caso di sinistro la Società non applicherà la regola proporzionale alle partite Beni immobili e Beni mobili qualora la corrispondente somma assicurata maggiorata del 20% (ventipercento) non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, al netto dei nuovi beni assicurati senza preventiva comunicazione di cui all'articolo che precede; qualora sia inferiore, la regola proporzionale opererà in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata come sopra, e tale valore.

Le altre partite di polizza sono assicurate a primo rischio assoluto, e quindi senza applicazione della regola proporzionale.

La Società

Il Contraente

SEZIONE 2) - FURTO, RAPINA E RISCHI ASSIMILABILI

Art. 29 – Oggetto dell'assicurazione della Sezione 2

Con la presente sezione la Società assicura nella forma a **primo rischio assoluto**, i danni diretti e materiali subiti dalle cose assicurate in conseguenza anche ad uno solo dei seguenti reati:

- ◇ furto come definito dall'art. 624 del Codice Penale, nonché il furto con strappo, furto con destrezza, scippo ed estorsione;
- ◇ rapina come definita dall'art. 628 C.P., anche se iniziata all'esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate anche nel caso in cui:
 - le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette ad entrare nei locali (e/o aree) stessi;
 - l'Assicurato, i suoi familiari, i suoi dipendenti e/o collaboratori vengano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta verso loro stessi e/o verso altre persone.

Art. 30 – Efficacia e limitazioni della garanzia

- I. È condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni subiti dalle cose assicurate determinati da furto, che le cose assicurate siano poste all'interno di beni immobili, fabbricati, locali, e con la sola eccezione dei beni assicurati posti all'aperto per naturale destinazione.
- II. Inoltre, è condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni determinati da furto è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi (quali scale, corde e simili), sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:
 - serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
 - inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci se rettangolari non superiori a cm 18 x 50 o, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiori a cm 400, o, comunque tali, se superiori alle predette misure, da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Sono comunque ammessi mezzi di chiusura diversi da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva.

Fermi i limiti e le somme assicurate indicate nella SEZIONE V - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, in caso di sinistro sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100% del danno indennizzabile.

A deroga di quanto precede, nel caso in cui il furto sia stato commesso in presenza o attraverso il superamento di mezzi di chiusura di valenza inferiore rispetto a quanto innanzi descritto, o senza tracce evidenti di effrazione o scasso dei sistemi di protezione esterna dei locali, l'assicurazione è comunque operante, e in caso di sinistro sarà liquidato dalla Società un importo pari al 80% del danno indennizzabile.

- III. L'assicurazione è operante anche in caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:
- i.* violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, effrazione, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, lucernari e simili, nonché uso di chiavi false, anche se elettroniche, di grimaldelli oppure di congegni e di arnesi simili anche se elettronici.
 - ii.* uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite; in quest'ultimo caso la garanzia sarà operante a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti e la copertura sarà operante dal momento della denuncia alle Autorità competenti;
 - iii.* per via diversa da quella destinata al transito ordinario, che richieda superamento di ostacoli o di ripari tali da non poter essere superati se non con l'impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - iv.* in altro modo diverso da quanto sopra descritto, e rimanendovi clandestinamente abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
- IV. Limitatamente ai danni determinati da Furto di Denaro, titoli e valori in genere, quest'ultimi si intendono garantiti solo se contenuti nei mezzi di custodia; restano esclusi da tale previsione i danni da furto con strappo, furto con destrezza, scippo, ed estorsione di valori e denaro.

Art. 31 – Precisazioni ed estensioni di garanzia

La Società garantisce inoltre, nei limiti delle somme assicurate e di eventuali scoperti, franchigie e/o sottolimiti di indennizzo previsti alla SEZIONE V:

- a) Limitatamente a locali, uffici e stabili aperti al pubblico, e durante le ore di apertura, in caso di furto l'assicurazione è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali.
- b) L'assicurazione è altresì operante, in deroga a quanto sopra, in caso di furto di denaro, titoli e valori in genere trasportati, a piedi o con qualunque mezzo, da dipendenti o persone incaricate dal Contraente (cd. *Garanzia Portavalori*); la garanzia comprende anche:
 - ◇ il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto,
 - ◇ il furto con strappo,
 - ◇ il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano, ed è operante solo per le persone di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori.
- c) Nel caso di furto perpetrato a casse automatiche o apparecchiature automatiche di riscossione o di distribuzione di denaro, l'effrazione dei mezzi di chiusura delle stesse sarà parificata all'effrazione di mezzi di custodia.
- d) L'assicurazione è operante anche in caso di furto di beni mobili assicurati riposti a bordo di veicoli chiusi a chiave, o in parti dello stesso regolarmente serrate a chiave.
- e) Per i beni assicurati la cui natura e caratteristiche prevedano un impiego mobile, ovvero un utilizzo al di fuori dei locali o immobili contenenti le cose assicurate, l'assicurazione opera *limitatamente ai casi di rapina, scippo, o furto con destrezza* tale garanzia.

- f) L'assicurazione comprende le spese sostenute dall'Assicurato per rimediare ai guasti e ai danni procurati alle cose assicurate dagli autori dei reati assicurati con la presente Sezione o nel tentativo di commetterli, quali a titolo esemplificativo e non limitativo quelli ai mezzi di chiusura dei locali, ai locali stessi, ai fissi, infissi, serramenti, impianti (anche di prevenzione e protezione), recinzioni, cancellate e quant'altro a protezione dei beni immobili.
- g) L'assicurazione è operante in caso di furto di ogni Bene Mobile (comprese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d'uso all'aperto, purché, al momento del reato, tali beni fossero saldamente fissati al suolo o ai Beni Immobili o a supporti fissi in generale, nonché di quanto facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili (quale a titolo esemplificativo e non limitativo fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate, ecc.), con la sola esclusione di manufatti in rame di ogni genere.
- h) L'assicurazione è operante inoltre in caso di furto con destrezza di beni assicurati, a condizione che al momento del reato vi fosse presenza di personale addetto all'attività, all'interno dei locali ove si è perpetrato il furto.
- i) L'assicurazione è operante anche in caso di furto commesso da dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato, e/o con la loro complicità e/o partecipazione, purché la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipa non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i beni ed i valori assicurati, o della sorveglianza dei locali stessi e che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi, ferma la facoltà di rivalsa in capo alla Società ai sensi del condizioni generali del contratto.
- j) La copertura assicurativa opera anche a favore dei beni e valori dei dipendenti e/o di terzi o utenti, alle condizioni di cui all'articolo che precede.
- k) in caso di furto commesso con introduzione nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudolento, grimaldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici, l'assicurazione opera anche per la sostituzione dei congegni di cui sopra con altri uguali od equivalenti per qualità, compreso il rifacimento di chiavi o di congegni di apertura in genere, sino alla concorrenza di € 3.000,00 per sinistro e per anno.

Art. 32 – Somme assicurate – Limitazioni – Reintegro automatico

Gli importi indicati nella SEZIONE V - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO rappresentano i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti applicati da parte della Società in caso di sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo.

Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo indicati nella SEZIONE V - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.

Qualora in uno stesso evento sia riscontrabile l'applicazione di più scoperti e/o franchigie concomitanti, si conviene che verrà applicata una sola franchigia ed una sola volta, corrispondente a quella più elevata tra quelle applicabili, mentre lo scoperto massimo a carico dell'Assicurato non potrà essere superiore al 15% del danno.

Premesso che in caso di sinistro le somme assicurate alle partite colpite si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile a termini di polizza, la Società si impegna, dietro

richiesta scritta dell'Assicurato, a reintegrare con effetto immediato dalle ore 24 del giorno della ricevuta comunicazione, le somme rimaste scoperte.

L'Assicurato si impegna dietro presentazione della relativa appendice al pagamento del rateo di premio risultante.

Art. 33 – Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate o sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato ne darà avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime, dedotte le spese necessarie a riportare il bene nello stato antecedente il fatto.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di mantenere la proprietà delle cose rubate previa restituzione dell'importo dell'indennità riscossa dalla Società per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra le parti. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

La Società

Il Contraente

SEZIONE IV - CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE (Valide per Sezioni 1-2)

Le condizioni che seguono sono valide per entrambe le SEZIONI 1 e 2 che precedono.

Art. 34 – Esclusioni

Ferme le condizioni di operatività/esclusioni specifiche valide per talune garanzie, così come riportate nella SEZIONE DEFINIZIONI, e salvo diversa pattuizione, la Società non è obbligata per i danni:

- I. verificatisi in occasione di:
 - a. atti di guerra dichiarata e non, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, requisizioni, nazionalizzazione e confisca, guerra civile insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto,
 - b. inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale, ancorché derivante da sostanze o materiale chimico e/o biologico,
 - c. maremoto, eruzioni vulcaniche, mareggiate, bradisismo,
 - d. trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza dell'Assicurato e/o di pertinenza dei terzi presso i quali si trovino i beni dell'Assicurato. Non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a trasporto e/o movimentazione di beni assicurati avvenuti all'interno di beni immobili incluse le aree di pertinenza, nonché quelli dovuti al trasporto e movimentazione di beni che per loro natura hanno un impiego mobile o che siano oggetto di trasporto e/o movimentazione per motivi connessi con l'attività istituzionale svolta;
 - e. esplosioni, emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, od in occasione di radiazioni provocate dall'Accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - f. manifestazioni di malattie trasmissibili e qualsiasi contaminazione da virus, batteri, funghi, muffe o altri microrganismi in genere

a meno che il Contraente/l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi,

- II. causati da o dovuti a:
 - a. smarrimenti, ammanchi, misteriose sparizioni, frode, truffa, e loro tentativi;
 - b. furto di gronde, pluviali, cavi esterni, e manufatti in genere posti all'aperto costituiti prevalentemente di rame, nonché gli eventuali guasti cagionati alle cose assicurate dai ladri in tali occasioni, o anche solo nel tentativo di perpetrare il furto, e con la sola eccezione delle sculture fissate a piedistalli;
 - c. collassi strutturali causati da errori di progettazione;
 - d. per i quali debba rispondere per legge o per contratto il fornitore o il costruttore del bene danneggiato,
 - e. assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate,
 - f. deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, siccità, perdita di peso, fermentazione, evaporazione, azione prolungata e continuativa di piante e/o animali e/o insetti;
 - g. a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate;
 - h. guasti meccanici o anormale funzionamento di macchinari, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi; non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a: fenomeni elettrici o elettronici, scoppio,

esplosione, implosione, guasto di impianti di estinzione, rovina e/o caduta di ascensori, montacarichi, impianti di sollevamenti in genere;

- i. montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o revisione,
- j. costruzione o demolizione di Beni assicurati;
- k. difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza,
- l. la cui riparazione è prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipulati dall'Assicurato,
- m. applicazione di ordinanze di Autorità o da leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione di beni assicurati, salvo quanto diversamente previsto dal presente contratto.
- n. per modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene sottratto, distrutto o danneggiato salvo quanto diversamente previsto dal presente contratto;
- o. mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nel raggio di 200 metri;

III. nonché quelli da:

- a. perdita di liquidi e fluidi in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi o vasche che abbiano una capacità inferiore a 300 lt (a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate), nonché i danni provocati da stitilicidio dovuto a corrosione o usura di detti contenitori;
 - b. causati con dolo del Contraente;
 - c. perdita di materiale contenuto in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione per sua fuoriuscita o solidificazione a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
 - d. conseguenti, in tutto o in parte, ad alterazioni di dati memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, procurate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus) a meno che non siano provocati da sinistri non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate e/o a meno che siano causa di altri danni non specificatamente esclusi;
 - e. danni di natura estetica verificatisi in occasione di eventi socio-politici;
 - f. subiti da natanti, aeromobili e veicoli a motore di proprietà od in uso al Contraente se iscritti al P.R.A.;
 - g. beni in leasing se assicurati con specifica polizza e gli animali in genere;
 - h. gioielli, pietre e metalli preziosi se singolarmente di valore superiore ad € 15.000,00;
 - i. boschi, alberi, coltivazioni e animali in genere;
 - j. il valore del terreno, inteso come deprezzamento dello stesso a seguito di un sinistro garantito dal presente contratto;
 - k. le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno;
- si prende atto tra le parti che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa.

Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:

- a. manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- b. utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
- c. trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
- d. computer hacking;
- e. computer virus o programmi affini (trojans, worms, malware, ecc);
- f. funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;

- g. danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (salvo che tale danno sia causato da incendio, esplosione o scoppio);
- h. qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
- i. violazione della legge 675/96, e successive modifiche ed integrazioni.

salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.

Art. 35 – Denuncia dei sinistri – Impegni delle Parti

In caso di sinistro il Contraente o Assicurato deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, fermo che le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- b) fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- c) darne avviso alla Società, per il tramite del broker, entro 30 giorni, da quando l'ufficio competente del Contraente ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, precisando, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno e allegando copia della dichiarazione alle Autorità di cui al punto precedente;

In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia Mancato freddo, l'Assicurato ne darà immediata comunicazione alla Società, nel momento in cui ne ha avuto conoscenza;

- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Salve le operazioni necessarie ad evitare o ridurre il danno e/o proteggere i beni assicurati, lo stato delle cose non può essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro cinque giorni lavorativi dall'avviso di cui alla lettera c), questi può dare corso a tutte le azioni ritenute necessarie senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto all'indennizzo; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Assicurato di conservare le tracce e i residui del sinistro.

Qualora il sinistro riguardi un evento di cui alla Sezione 2), l'Assicurato dovrà altresì esperire – se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese da parte della Società – la procedura di ammortamento per i titoli di credito, anche al portatore, sottratti.

Art. 36 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico ("perizia formale").

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Fermo quanto disciplinato dall'articolo 26 – Spese garantite dall'assicurazione lette. d), le spese del proprio Perito sono di competenza delle Parti mentre quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 37 – Mandato dei Periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note alla Società;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 35 - Denuncia dei sinistri – Impegni delle Parti;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 38 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese secondo il disposto della presente assicurazione.

Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili danneggiati. Qualora l'Assicurato abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà proseguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto ad essere indennizzato; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Assicurato di conservare le tracce e i residui del sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo 36 – Procedura per la valutazione del danno - lettera b) (“perizia formale”), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di conteggio, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 38 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola Partita di polizza.

1. Per “**valore a nuovo**” s'intende convenzionalmente:

- per Beni Immobili, la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del bene al lordo degli oneri di urbanizzazione, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili, ed escludendo soltanto il valore dell'area;
- per Beni Mobili, la spesa necessaria per il loro rimpiazzo con altro nuovo uguale, o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, spese supplementari per lavoro straordinario anche notturno e festivo nonché le spese di montaggio, progettazione, collaudo, messa in servizio, spese supplementari, direzione lavori, fiscali e simili).

2. Per “valore allo stato d'uso” s'intende convenzionalmente:

- per Beni Immobili, valore a nuovo o costo di rimpiazzo di un bene, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, modo di costruzione, destinazione d'uso, qualità, funzionalità e di ogni altra circostanza influente, ed escluso il valore dell'area;
- per Beni Mobili, il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili. Resta convenuto che qualora il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare il bene mobile con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base al Bene più affine per equivalenza di prestazione nelle stesse condizioni di impiego e di destinazione, con opportuni correttivi se detto bene affine dia un rendimento economico e prestazioni maggiori.

Per beni immobili e mobili con particolare valore storico, artistico, culturale e/o che rientrino nella disciplina del D.Lgs. 42/2004, rientra nella definizione di “valore a nuovo” la spesa necessaria per la loro ricostruzione o ripristino, laddove sia attuabile, compresi i costi necessari a riportare le cose assicurate nello stato più prossimo e simile a quello che avevano prima dell'accadimento del sinistro, utilizzando i metodi, i materiali e le maestranze necessarie al perseguimento di tale scopo.

Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggior costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Beni Immobili e Mobili assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione nonché per gli eventuali collaudi, prove di idoneità e quant'altro necessario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso, e ciò fino nel limite della somma assicurata alla voce Oneri di Collaudo, riportata nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.

L'attribuzione del valore che le cose danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. Beni Immobili - si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II. Beni Mobili e le Cose Assicurate in genere - si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

L'ammontare del danno si determina:

- per Beni Immobili - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.

- per Beni Mobili e le Cose Assicurate in genere - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese garantite dall'assicurazione, di cui al presente contratto, saranno tenute separate nelle stime in quanto per esse non è operante la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 cc.

Relativamente ai danni da “Fenomeno elettrico e/o Elettronico” subiti dalle Apparecchiature Elettroniche, l'ammontare del danno è determinato intendendo per tale:

1. in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; in caso di danno non riparabile o per il quale le spese di riparazione eguagliano o superano il valore a nuovo del bene danneggiato, il danno viene considerato come totale;
2. in caso di danno totale:
 - per i beni con vetustà non superiore a 5 (cinque) anni, come anche per i beni di maggior vetustà se ancora reperibili sul mercato, la spesa per rimpiazzare il bene perduto con altro nuovo di uguali, se disponibili, o migliori più prossime prestazioni;
 - negli altri casi, il valore del bene sarà determinato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso.

In caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, si conviene che sarà applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni così contemporaneamente applicabili (valido per le sezioni 1 e 2).

Art. 39 – Supplemento di indennizzo (“Valore a nuovo”)

Relativamente alle partite *Beni Immobili (valore a nuovo)* e *Beni Mobili* si determina per ogni partita separatamente il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente articolo, definisce l'ammontare del danno calcolato in base al “valore a nuovo”, fermo che:

1. il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata, maggiorata della percentuale prevista all'articolo - Deroga alla regola proporzionale, risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
2. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
3. il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o anche su altra area del territorio della Comunità Europea e/o secondo diverso tipo/genere se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro ventiquattro mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
4. l'assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda solamente i Beni Immobili, come definiti, e non i Beni Immobili allo stato d'uso – come definiti. Tale limitazione non si applica a ricambi e a beni in attesa di riparazione.

- agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun bene assicurato (mobile o immobile) importo superiore al triplo del relativo valore allo stato d'uso.

Art. 40 – Differenziale NTC (Norme Tecniche per le Costruzioni)

In eccedenza agli importi riconosciuti secondo i precedenti articoli – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno e Supplemento di indennizzo (Valore a nuovo), si conviene che se la ricostruzione o il ripristino dei Beni Immobili danneggiati dovrà rispettare "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche o soggette a carico di neve" vigenti al momento del sinistro, si conviene che il supplemento d'indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i beni Immobili non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche o soggette a carico di neve" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi. La presente garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza dell'importo indicato a questo titolo nella SEZIONE V - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.

Art. 41 - Differenziale storico-artistico

In eccedenza agli importi riconosciuti secondo il precedente articolo 38 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno - e a sua parziale deroga, per i maggiori danni che i beni con particolare valore storico e/o artistico, o le "opere d'arte" assicurate o meno con specifica partita, possono subire a seguito di sinistro, che eccedano le normali spese di ricostruzione, ripristino o riparazione di carattere funzionale, considerati i particolari pregi e l'uso delle tecniche e dei materiali utilizzati per detti beni, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: affreschi, ornamenti, mosaici, bassorilievi, ornamenti murari, stucchi, volte, soffittature, ecc., pertanto, in caso di danno suscettibile di riparazione o restauro, restano a carico della Società, oltre alle spese di ripristino e restauro, i costi necessari a riportare le cose assicurate nello stato più prossimo e simile a quello che avevano prima dell'accadimento del sinistro, utilizzando i metodi, i materiali e le maestranze appropriati e necessarie al perseguimento di tale scopo. Nel caso in cui il restauro non risultasse tale da riportare la cosa in condizioni analoghe a quelle precedenti il sinistro – e cioè rimanessero evidenti i segni del restauro – è compresa anche l'eventuale svalutazione o deprezzamento subito dal bene danneggiato, il cui importo resta a carico della Società. Viceversa, in caso di danno non suscettibile di riparazione o restauro, l'indennizzo sarà calcolato in base all'equo valore di mercato del bene assicurato, all'epoca del sinistro. La presente garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza dell'importo indicato a questo titolo nella SEZIONE V - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa;

Art. 42 – Opere d'arte

La Società assicura le opere d'arte così come definite, e salvo quanto precisato all'articolo che segue, senza l'applicazione della regola proporzionale e nei limiti per ciascun sinistro di quanto indicato nella SEZIONE V - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.

Art. 43 – Opere d'arte specifiche

(valida esclusivamente se prevista ed attivata specifica partita di polizza riportante la relativa descrizione e la somma assicurata)

Con "Opere d'arte specifiche" si conviene che vengono definite specifiche e precise opere d'arte indicate per nome, autore, e tipologia.

Le Parti convengono che il valore attribuito a ciascun bene assicurato con questa specifica definizione è da considerarsi accettato dalle parti, Assicurato e Società, e pertanto in caso di sinistro la somma assicurata per ciascuna "Opera d'arte specifica" assicurata è considerata valore della cosa al momento del sinistro.

Art. 44 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti ragionevolmente atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente o dell'Assicurato.

L'indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà corrisposto anche in mancanza di chiusura di istruttoria (se aperta), fermo l'impegno per l'Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza dal diritto di percepire l'indennizzo ai sensi delle Condizioni di Assicurazione.

Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralità di beni e/o partite, e per uno o più di essi si sia raggiunto un accordo per la liquidazione del rispettivo danno, tale liquidazione se richiesto dall'Assicurazione avverrà anche se non è stato raggiunto l'accordo per i restanti beni e/o partite; resta altresì convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo verranno applicati sulla globalità del sinistro e non sui singoli beni / partite, pertanto qualora in uno stesso evento sia riscontrabile l'applicazione di più scoperti e/o franchigie concomitanti, si conviene che verrà applicata una sola volta l'importo della franchigia maggiore tra quelle previste, ed uno scoperto massimo a carico dell'Assicurato non superiore al 15%.

Art. 45 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo per le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all'articolo 1914 del Codice Civile e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 46 – Compensazione tra partite

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo denominato "Deroga alla regola proporzionale", si conviene che qualora – applicata la "deroga alla proporzionale" laddove prevista in polizza - risultasse comunque che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate alle partite stesse, le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite (colpite o non da sinistro) saranno aggiunte nel computo dei valori assicurati per le partite deficitarie in rapporto proporzionale agli eventuali diversi tassi delle singole partite assicurate.

Il disposto della presente clausola non si applica per le partite garantite a "Primo Rischio Assoluto".

Art. 47 – Anticipo dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere corrisposto in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

- a) non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;
- b) l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00 (centomila/00).

Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 60° (sessantesimo) giorno dalla data del ricevimento, da parte della Società, della richiesta di anticipo dell'indennizzo da parte dell'Assicurato; la Società provvederà quindi a liquidare l'anticipo entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.

L'acconto non sarà comunque superiore a euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per sinistro.

Art. 48 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La Società non è tenuta a fornire la copertura, o a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 49 - Copertura automatica – LEEWAY CLAUSE

Il Contraente / L'Assicurato si impegna ad inserire nella presente copertura la totalità delle cose assicurate e ad aggiornare, entro 90 giorni dalla scadenza di ogni annualità assicurativa, il valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti avvenuti nell'annualità trascorsa sia delle variazioni di valore assicurabili così come previsto dalla Polizza. Il Contraente/L'Assicurato si impegna a versare il relativo conguaglio premio nella misura del 50% del premio annuo per l'annualità trascorsa e per intero per l'annualità entrante. Il premio risultante dai conteggi di cui sopra, dovrà essere corrisposto alla Società entro 60 giorni dalla presentazione della relativa Appendice da parte della Società.

La Società si obbliga a ritenere automaticamente operante la copertura sulle cose assicurate, inserite nel corso dell'anno, senza la preventiva comunicazione da parte del Contraente / dell'Assicurato e a non avvalersi della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 Codice Civile, entro il limite massimo del 30% della somma assicurata totale, anche per gli eventuali incrementi di valore avvenuti nel corso dell'anno. Nel caso in cui tale limite venisse superato, il Contraente / l'Assicurato dovrà darne comunicazione alla Società.

La Società

Il Contraente

VINCOLO

La presente polizza, limitatamente alla partita incendio, è vincolata a tutti gli effetti a favore della **Banca di Credito Cooperativo di Roma**, (in seguito denominato Istituto) con sede in **Roma, Via Sardegna 129 C.F. 01275240586 e P.IVA 00980931000** creditore ipotecario e privilegiato in virtù del mutuo fondiario n. 6669 concesso/a dalla Banca stessa in data **29/07/2014** e **fino al 30/09/2029** ricevuto dal Notaio **Mariconda**, rep. **9822** e pertanto la Società assicuratrice si obbliga a:

1. notificare tempestivamente l'avvenuto sinistro all'Istituto;
2. non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto dell'Istituto ed a riconoscere, nel caso si debba procedere a perizia, quale perito di parte, quello designato dall'Istituto di concerto con il Contraente;
3. pagare esclusivamente all'Istituto, sino alla concorrenza del suo credito, l'importo della liquidazione del sinistro, salva diversa disposizione scritta dell'Istituto stesso; la quietanza che quest'ultimo rilascerà per l'importo versatogli sarà pienamente liberatoria per la Società anche nei confronti della Contraente;
4. notificare tempestivamente all'Istituto, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza ed a considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti dell'Istituto e fino alla concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio e il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata sia stata consegnata dall'ufficio postale all'Istituto, fermo l'obbligo per quest'ultimo di pagare il premio relativo a tale periodo;
5. notificare all'Istituto tutte le eventuali circostanze che menomassero e potessero menomare la validità ed efficacia dell'assicurazione;
6. non apportare alla polizza alcuna variazione senza preventivo consenso scritto dell'Istituto, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle C.G.A. e fatti salvi i diritti derivanti alla Società dall'applicazione dell'art.1898 c.c.

La Società

Il Contraente

SEZIONE V - SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

SCHEMA SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per periodo assicurativo importi diversi da quelli sotto riportati salvo quanto diversamente previsto nel capitolato di polizza.

Sezione 1): Incendio e altri danni ai beni

Garanzia / Tipologia di danno	Scoperto		Franchigia per sinistro €	Limite di indennizzo per sinistro e per anno €
	in % sul danno	con il minimo		
Per ogni sinistro della presente sezione da qualunque causa determinato e salvo quanto diversamente previsto dal contratto	=====	=====	5.000,00 salvo offerta migliorativa	=====
Movimentazione interna			500,00	20.000,00 per sinistro e anno
Colaggio da impianti automatici di estinzione (Art. 25)				1% della somma assicurata alla partita 1) per sinistro e anno
Acqua piovana Art. 25 lett. a)	=====	=====	=====	150.000,00 per sinistro e anno
Allagamenti Art. 25 lett. b)	10%	10.000,00	=====	35 % della somma assicurata per sinistro e anno
Sabotaggio e di terrorismo Art. 25 lett. c)	10%	5.000,00	=====	25.000.000,00 per sinistro e anno
Atti socio-politici Art. 25 lett. d)	=====	=====	5.000,00	60% della somma assicurata per ciascuna partita di polizza per sinistro e anno
Crollo, collasso strutturale Art. 25 lett. h)	=====	=====	=====	1.000.000,00 per sinistro e anno
Evento sismico o terremoto Art. 25 lett. j)	2% della somma assicurata	Minimo € 10.400,00 Massimo € 104.000,00	=====	35 % della somma assicurata per sinistro e anno per sinistro e anno
Fenomeni atmosferici Art. 25 lett. k)	=====	=====	5.000,00	70% della somma assicurata per ciascuna partita di polizza per sinistro e anno
Grandine su fragili (nell'ambito di fenomeni atmosferici Art. 25)	=====	=====	2.500,00 salvo offerta migliorativa	100.000,00 per sinistro e anno

Enti all'aperto per naturale destinazione (nell'ambito di fenomeni atmosferici Art. 25)	=====	=====	1.000,00	150.000,00 per sinistro e anno
Fenomeni elettrici e/o elettronici Art. 25 lett. l)	10%	1.000,00	=====	300.000,00 per sinistro e anno
Formazione di ghiaccio e gelo Art. 25 lett. m)	=====	=====	=====	50.000,00 per sinistro e anno
Fuoriuscita d'acqua Art. 25 lett. o)	=====	=====	500,00	10.000.000,00 per sinistro e anno
Inondazioni, alluvioni Art. 25 lett. q)	10%	10.000,00	50.000,00	35 % della somma assicurata Per sinistro e anno
Mancato freddo Art. 25 lett. r)	=====	=====	3.000,00	1.000.000,00 per sinistro e anno
Smottamenti, franamenti, cedimenti terreno Art. 25 lett. v)	10%	2.500,00	=====	50% della somma assicurata per ciascuna partita di polizza per sinistro e anno
Sovraccarico neve Art. 25 lett. w)	10%	500,00	=====	35 % della somma assicurata per sinistro e anno
Demolizione e sgombero, rimozione, ricollocamento e bonifica Art. 26 lett. a)	=====	=====	=====	1.000.000,00 per sinistro e anno
Onorari ingegneri, architetti, professionisti Art. lett. 26 c)	=====	=====	500,00	50.000,00 per sinistro e anno
Onorari periti Art. 26 lett. d)			2.500,00	50.000,00 salvo offerta migliorativa
Oneri di collaudo Art. 26 lett. e)	=====	=====	=====	100.000,00 per sinistro e anno
Ricostruzione Archivi Art. 26 lett. f)	=====	=====	=====	100.000,00 per sinistro e anno
Spese mantenimento attività e servizi, indennità aggiuntiva Art. 26 lett. g)	=====	=====	2.500,00	250.000,00 per sinistro e anno
Ricerca guasti Art. 26 n. h)	=====	=====	500,00	30.000,00 per sinistro e anno salvo offerta migliorativa
Mancato godimento delle pigioni Art. 26 lett. i)	=====	=====	1.000,00	100.000,00 per sinistro e anno salvo offerta migliorativa
Differenziale NTC Art. 40	=====	=====	=====	250.000,00 per sinistro e anno
Differenziale storico-artistico Art. 41	=====	=====	=====	150.000,00 per sinistro e anno

Sezione 2): Furto, rapina e rischi assimilabili

Garanzia / Tipologia di danno	Scoperto		Franchigia per sinistro €	Limite di indennizzo per sinistro e per anno €
	in % sul danno	con il minimo		
Per ogni sinistro della presente sezione, da qualunque causa determinato e salvo quanto diversamente previsto per ciascuna specifica garanzia prevista dal contratto	=====	=====	250,00	=====
Beni mobili posti su veicoli, Art. 31 lett. d)	20 %	=====	=====	=====
Guasti cagionati dai ladri ed Atti vandalici Art. 31 lett. f	=====	=====	=====	€ 20.000,00
Beni mobili per natura e destinazione d'uso posti all'aperto Art. 31 lett. g)	20 %	=====	=====	=====

SCHEMA DI CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA – SOMME E PARTITE ASSICURATE

L'attività principale è ubicata nel Comune di Guidonia-Montecelio (RM) – s.s. 5 Tiburtina km 16,700 via della tenuta del Cavaliere s.n.c.

Sezione 1) - Incendio e altri danni ai beni

Partita	Somme assicurate	Tasso lordo ‰	Premio annuo lordo
1 Beni Immobili e Beni Mobili	200.000.000,00 €		
2 Danni indiretti	24.000.000,00 €		
3 Ricorso Terzi	10.000.000,00 €		

Sezione 2) - Furto, rapina e rischi assimilabili

Partita	Somme assicurate	Tasso lordo ‰	Premio annuo lordo
1 Beni Mobili	100.000,00 €		
2 Macchinari ed attrezzature all'aperto nonché impianti all'aperto	100.000,00 €		
3 Portavalori fino alla concorrenza di	10.000,00 €		

Il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi sopra indicati.

EVENTUALI VARIAZIONI VERRANNO COMUNICATE PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA POLIZZA

La Società

Il Contraente

CLAUSOLE VESSATORIE

(L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza).

La Società

Il Contraente
